

**ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO
DEGLI ASTRONAUTI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI
NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO**

672 UNTS 119

Adotato a Londra, Mosca e Washington
il 22 aprile 1968

Entrato in vigore
il 3 dicembre 1968

Le Parti contraenti,

Consapevoli dell'importanza del trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la Luna e gli altri corpi celesti, che prevede ogni possibile assistenza agli astronauti in caso di incidente, di pericolo o di atterraggio di fortuna, acciocché il ritorno degli astronauti sia effettuato sollecitamente in condizioni di sicurezza e che gli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico siano restituiti,

Desiderosi di sviluppare e di rendere ancora più concreti tali obblighi stimolati dal desiderio di favorire la cooperazione internazionale in materia di esplorazione e di utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico,

Animati da sentimenti di umanità, Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ogni Parte contraente che viene comunque a conoscenza che l'equipaggio di un velivolo spaziale è stato vittima di un incidente, o si trova in pericolo, o ha effettuato un atterraggio di fortuna o involontario su un territorio sotto la sua giurisdizione o un

ammarraggio di fortuna in alto mare, o un atterraggio in qualsiasi altro luogo che non dipende dalla giurisdizione di uno Stato,

a) ne informerà immediatamente l'autorità di lancio o, se non può identificarla e comunicare immediatamente con quest'ultima, diffonderà immediatamente tale informazione con tutti i mezzi di comunicazione adeguati di cui dispone;

b) ne informerà immediatamente il Segretario generale dell'ONU che dovrà immediatamente diffondere questa informazione con tutti i mezzi di comunicazione adeguati di cui dispone.

ARTICOLO 2

Nel caso in cui, in seguito ad un incidente, ad un pericolo o ad un atterraggio di fortuna o involontario, l'equipaggio di un velivolo spaziale atterri su un territorio sotto la giurisdizione di una Parte contraente, quest'ultima adotterà immediatamente tutte le misure idonee ad assicurare il suo salvataggio e gli fornirà tutto l'aiuto necessario. Essa informerà la autorità di lancio nonché il Segretario generale dell'ONU delle misure adottate e dei progressi compiuti. Se l'aiuto dell'autorità di lancio può facilitare un sollecito salvataggio o contribuire efficacemente alle operazioni di ricerche e di salvataggio, l'autorità di lancio coopererà con la Parte contraente affinché tali operazioni di ricerca e di salvataggio vengano eseguite con efficacia. Tali operazioni saranno effettuate sotto la direzione ed il controllo della Parte contraente, che agirà in stretta e continua consultazione con l'autorità di lancio.

ARTICOLO 3

Se si viene a conoscenza o si constata che l'equipaggio di un velivolo spaziale è ammarato in alto mare o è atterrato in qualsiasi altro luogo che non dipenda dalla giurisdizione di uno Stato, le Parti contraenti, che sono in grado di farlo, forniranno il loro aiuto, se è necessario, per le operazioni di ricerca e di salvataggio di tale equipaggio al fine di assicurare il sollecito salvataggio. Esse informeranno l'autorità di lancio ed il Segretario generale dell'ONU delle misure adottate e dei progressi compiuti.

ARTICOLO 4

Nel caso in cui, in seguito ad un incidente, ad un pericolo o ad un atterraggio di fortuna o involontario, l'equipaggio di un velivolo spaziale atterri su un territorio sotto la

giurisdizione di una Parte contraente o sia stato trovato in alto mare o in qualsiasi altro luogo che non appartiene alla giurisdizione di uno Stato, sarà riconsegnato prontamente e nelle debite condizioni di sicurezza ai rappresentanti dell'autorità di lancio.

ARTICOLO 5

1. Ogni Parte contraente che viene a conoscenza o constata che un oggetto spaziale ovvero elementi costitutivi di detto oggetto sono ricaduti sulla terra in un territorio che appartiene alla sua giurisdizione, o in alto mare, o in qualsiasi altro luogo che non appartiene alla giurisdizione di uno Stato ne informerà l'autorità di lancio ed il Segretario generale dell'ONU.
2. Ogni Parte contraente che esercita la sua giurisdizione sul territorio sul quale è stato trovato un oggetto spaziale o elementi costitutivi di detto oggetto adotterà su richiesta dell'autorità di lancio e con l'assistenza di tale autorità, se viene richiesta, le misure che riterrà adeguate per il recupero dell'oggetto o dei suoi elementi costitutivi.
3. Su richiesta dell'autorità di lancio, gli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico o gli elementi costitutivi di detto oggetto trovati al di fuori dei limiti territoriali dell'autorità di lancio saranno restituiti ai rappresentanti dell'autorità di lancio o tenuti a loro disposizione. La detta autorità dovrà fornire, su richiesta, i dati di identificazione prima della restituzione di tali oggetti.
4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ogni Parte contraente che ha motivo di credere che un oggetto spaziale o elementi costitutivi di detto oggetto, che siano stati trovati su un territorio appartenente alla sua giurisdizione, o che essa ha recuperato in qualsiasi altro luogo, siano, per loro natura, pericolosi o deleteri, potrà informarne l'autorità di lancio, che adotterà immediatamente misure efficaci, sotto la direzione ed il controllo di detta Parte contraente, al fine di eliminare qualunque possibile pericolo di danno.
5. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi concernenti il recupero e la restituzione di un oggetto spaziale o di elementi costitutivi di detto oggetto in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 e 3 del presente articolo, saranno a carico dell'autorità di lancio.

ARTICOLO 6

Ai fini del presente accordo, per “autorità di lancio” si intende lo Stato responsabile del lancio, o, se responsabile del lancio e' una organizzazione intergovernativa internazionale, detta organizzazione, a condizione che dichiari di accettare i diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo e che la maggioranza degli Stati membri di detta organizzazione siano Parte contraente del presente accordo e del trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la Luna e gli altri corpi celesti.

ARTICOLO 7

1. Il presente accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati. Gli Stati che non avranno firmato il presente accordo prima della sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 3 del presente articolo potranno aderirvi in qualunque momento.
2. Il presente accordo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, che sono stati designati come Governi depositari.
3. Il presente accordo entrerà in vigore quando cinque Governi, ivi compresi quelli che sono stati designati come Governi depositari ai sensi del presente accordo, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del presente accordo, questo avrà effetto dalla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.
5. I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati che avranno firmato il presente accordo o vi avranno aderito dalla data di ciascuna firma, dalla data del deposito di ciascuno strumento di ratifica del presente accordo o di adesione al presente accordo, dalla data di entrata in vigore dell'accordo nonché di ogni altra comunicazione.
6. Il presente accordo sarà registrato dai Governi depositari in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 8

Ogni Stato parte del presente accordo può proporre degli emendamenti all'accordo. Gli emendamenti avranno effetto nei confronti di ciascuno Stato parte dell'accordo che accetta gli emendamenti dal momento in cui saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati parti dell'accordo, e in seguito, per ciascun altro Stato parte dell'accordo, alla data della sua accettazione di detti emendamenti.

ARTICOLO 9

Ogni Stato parte dell'accordo potrà notificare per iscritto ai Governi depositari di recedere dall'accordo un anno dopo la sua entrata in vigore. Tale recesso avrà effetto un anno dopo il giorno in cui detta notifica sarà stata ricevuta.

ARTICOLO 10

Il presente accordo, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese, fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dei Governi depositari. Delle copie debitamente autenticate del presente accordo saranno trasmesse dai governi depositari ai governi degli stati che avranno firmato l'accordo e vi avranno aderito.

in fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo.

fatto in tre esemplari a Londra, Mosca e Washington, il 22 aprile 1968.